

# Efficienza energetica e rinnovabili, in arrivo regole semplificate

---

21 Marzo 2018

Definire linee guida valide su tutto il territorio nazionale per le procedure relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei dispositivi per l'efficienza energetica.

È l'obiettivo del decreto che, in attuazione del **Dlgs 102/2014**, prova a semplificare e armonizzare gli iter per l'installazione di impianti e dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in ambito residenziale e terziario.

Il decreto sarà **domani all'esame della Conferenza Unificata** per l'intesa. Dopodiché proseguirà il suo iter e, entro 120 giorni dall'entrata in vigore, le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguare la propria normativa.

## Efficienza energetica: le procedure per l'installazione degli impianti

Nelle linee guida sono ribadite e sistematizzate le procedure da attuare per l'installazione di **pompe di calore, generatori di calore**, impianti **solari termici** e **generatori ibridi compatti**. Tali procedure, ricordiamo, sono state recentemente disciplinate dai decreti SCIA 1 - **Dlgs 126/2016** e SCIA 2 - **Dlgs 222/2016**.

Le norme si applicano ai casi di **nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici** destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, in funzione anche delle tipologie di lavori individuate dal **DM 26 giugno 2015**.

Ad esempio, gli interventi di **installazione di pompe di calore** sono considerati attività di **edilizia libera** e possono essere eseguiti **senza comunicazione** da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:

- sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria;

- riguardano pompe di calore aerotermiche con potenza termica utile nominale inferiore a 12kW.

Per tutti gli altri interventi è, invece, necessaria una **comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica**, asseverata da un tecnico abilitato (CILA) comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica ove richiesta.

## **Certificatore energetico su tutto il territorio nazionale**

Infine, la bozza di decreto contiene una importante novità: il riconoscimento della qualifica di **certificatore energetico su tutto il territorio nazionale**. Lo scopo è quello di favorire l'omogeneità nell'applicazione della disciplina e di eliminare situazioni di possibile alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese.

[bozza 19 marzo 2018](#)